

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

DICEMBRE 2022

NORMATIVA E PRASSI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2022) (GU n.282 del 02-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 42)

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. 187 Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (GU n.284 del 05-12-2022)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Comunicato. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021. (GU n.296 del 20-12-2022).

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.303 del 29-12-2022) **L'Ufficio Studi fornirà uno specifico commento.**

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) **L'Ufficio Studi fornirà uno specifico commento.**

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale Sentenza 22 dicembre 2022, n. 267 Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento a vari parametri - della normativa della Regione Valle d'Aosta (l. 35/2021) in materia di validità temporale delle graduatorie concorsuali.

Corte costituzionale, 22 dicembre 2022, n. 262 È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 31, comma 1, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 («Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»), là dove prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Consiglio di Stato, sezione IV, 15 dicembre 2022, n. 10983 In tema di concorsi pubblici, nel caso di procedura informatica, qualora risulti impossibile stabilire con certezza se il difetto di trasmissione della domanda di partecipazione sia imputabile al candidato oppure a un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha indetto, organizzato e gestito la selezione (riforma TAR Lazio, sez. I, sent. n. 3741/2022).

Corte costituzionale, 20 dicembre 2022, n. 253 È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la normativa della Regione Molise (l. 7/1997) che istituisce un'apposita «area quadri» del personale regionale.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) prima di attribuire individualmente una preferenza o un coefficiente numerico, i commissari di gara possono confrontarsi tra loro sugli elementi qualitativi delle offerte tecniche, purché tale confronto non introduca surrettiziamente, attraverso la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, il principio di collegialità, quando dette valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale; 2) con riferimento al metodo del "confronto a coppie", l'assegnazione di punteggi del tutto o in larga parte identici e non differenziati da parte dei commissari annulla l'individualità della valutazione, la quale, anche a seguito del giudizio collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel raffronto tra la singola offerta e le altre, in modo da garantire l'assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del metodo de quo; 3) ove manchi una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione, le valutazioni espresse dai singoli commissari sotto forma di coefficiente numerico non comparativo possono ritenersi assorbite dalla decisione collegiale finale, mentre nel "confronto a coppie" le preferenze dei commissari devono essere, in una prima fase, espresse in forma individuale e come tali verbalizzate.

TAR Piemonte, sezione II, 15 dicembre 2022, n. 1109 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) i requisiti di partecipazione alla gara (tra cui quello della regolarità fiscale e contributiva) devono essere posseduti dagli operatori economici alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e per tutta la durata della procedura, fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità; 2) la modifica soggettiva in senso riduttivo del raggruppamento temporaneo a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione da parte di una delle imprese componenti è consentita sia in sede di esecuzione sia in fase di gara, ma solo nell'eventualità di perdita sopravvenuta, e non anche di mancanza originaria, dei requisiti stessi.

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1/12/2022 n. 7512 Sulla legittimità della scelta di revocare la precedente gara di appalto, non più giustificata per la possibilità di elaborare un progetto che goda dei finanziamenti P.N.R.R. e che riguardi l'organico affidamento dei lavori.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14/12/2022 n. 16 Sui principi applicabili alla valutazione dei profili qualitativi dell'offerta tecnica da parte dei commissari di gara

a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;

b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l'assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l'individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l'assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;

c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione.

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 8/12/2022 n. C-460/20 Sul diritto all'oblio: il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte. Tale prova, tuttavia, non deve necessariamente risultare da una decisione giudiziaria ottenuta nei confronti dell'editore del sito Internet.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.